



COMUNE DI MILAZZO
(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 10 .01. 2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)
N. 17 DEL 6/07/2017

OGGETTO: Dissesto finanziario — Ricorso Sig Bonaccorsi Flavio/Comune Milazzo - avviso accertamento ICI per l'anno 2009 —Sentenza n. 100/13/2017 del 9/01/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina- Conferimento incarico per proposizione ricorso in appello — Nominazione Legale

L'annoduemiladiciassette, il giorno 7 del mese di luglio alle ore 20,00 nella sede del Comune di Milazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 10.01.2017, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/000, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	CARICA	P.	A.
ROSA dott.ssa Giulia	Presidente	X	
DE SALVO dott.ssa Anna	Componente	X	
DONAIO dott. Filippo	Componente	X	

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Giuseppa Mezzasalma, nella qualità di segretario verbalizzante.

La COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

-con deliberazione consiliare n. 101 del 08.11.2016, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo;

- con D.P.R. in data 10 gennaio 2017, trasmesso con pec ed assunto al protocollo di questo Comune al n. prot. 4605 del 30.01.2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- **in** data 30/01/2017 il citato decreto del presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

- **con** delibera n. 1 del 2 febbraio 2017 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso il Comune.

Considerato che

- **Con** sentenza n 100/13/2017 del 9/01/2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha **accol**to il ricorso presentato dal Sig Bonaccorsi Flavio avverso avviso di accertamento ICI per l'anno 2009;

- **Con** nota protocollo 30558 del 30 giugno 2017 pervenuta alla pec dell'OSL nella stessa data, l'**Is**titutore Direttivo Amministrativo – Responsabile del Procedimento incardinata nel 1° Settore **Aff**ari Generali e Politiche Sociali – 2° Servizio – Gestione Contenzioso U.O. n. 2, ha relazionato in **mer**ito alla opportunità di proporre appello innanzi alla Commissione Tribunale Regionale – sezione **stac**cati di Messina avverso la citata sentenza di primo grado, precisando al riguardo che la relazione **ven**iva anticipata a firma della medesima, *“nelle more della firma del Dirigente, per motivi di economicità, considerato che i termini per proporre eventuale appello sono in scadenza giorno 9 luglio 2017”* e proponendo altresì di sollevare appello avverso la sentenza per i seguenti motivi “ 1) al **fine** di insistere nel sostenere la legittimità dell'attività di accertamento posta in essere dall'ente, in **mer**ito ai terreni di proprietà del ricorrente sulla base delle seguenti considerazioni: La decadenza dai **vinc**oli, pur invocata dai giudici di primo grado, non comporta la classificazione del terreno come **agric**olo in quanto occorre fare riferimento alla destinazione urbanistica originaria, dal momento che il **pl**ano ASI costituisce un vincolo che si sovrappone al PRG.

La **num**erazione “0.00”, riportata nell'avviso accanto ad “IND:Edi”, non significa che l'indice di edificabilità sia pari zero, ma equivale ad una mera mancata indicazione di tale indice.

Alla **pred**etta nota dell'Ufficio Contenzioso è allegato parere - pervenuto in data 26 giugno 2017 al **prot**ocollo generale del Comune - reso dall'avvocato Gianpiero Picciolo in merito all'opportunità di **impugn**are la sentenza di 1° grado.

- L'**Avv.** Gianpiero Picciolo, riportandosi integralmente al parere già reso in occasione del primo ricorso, fa presente che *“Quanto alle ragioni di eventuale appello, mi riporto alle controdeduzioni allegare che condivido (ndr quelle rese per il giudizio di primo grado)”*

- **Atteso che** nella relazione dell'Ufficio Contenzioso si rappresenta l'urgenza di provvedere al conferimento di incarico *“considerato che il termine ultimo per ricorrere in Appello è in scadenza per giorno 9 luglio 2017”*;

-Ritenuto pertanto di prendere atto dell'urgenza del conferimento del presente incarico al fine della proposizione del ricorso in appello della sentenza in premessa citata per la tutela delle ragioni dell'Ente;

Verificata la disponibilità ad accettare l'incarico manifestata dall'Avv. Gianpiero Picciolo e valutate le ragioni di continuità rappresentate dall'Ufficio Contenzioso;

Considerato che, in questa prima fase e fatte salve diverse determinazioni che saranno adottate nell'immediato futuro, la Commissione Straordinaria intende uniformarsi ai seguenti criteri seguiti in atto dall'Amministrazione Comunale per la determinazione dei compensi;

Viso l'art 9 L.27/2012 che ha abrogato i tariffari professionali introducendo l'obbligo per le parti di pattuire preventivamente l'importo della parcella;

RITENUTO, ai fini del contenimento della spesa, di dover determinare in via preventiva e di pattuizione negoziale la somma di € 800,00, quale compenso professionale, oltre IVA e CPA, che verrà corrisposto al legale per tutta l'attività da svolgere, definito tenendo conto dello stato del giudizio e del valore della causa ed avuto riguardo agli importi minimi tariffari di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55 ribitti alla fase di studio della controversia ed alle fasi successive sino alla decisionale, con ulteriore riduttore del 30 % ;

RITENUTO di dover imputare le predette spese di giudizio sugli oneri di liquidazione di questa OSL salvoripetizione delle somme medesime nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del parere richiesto al Ministero dell'Interno in ordine alle competenze di gestione degli incarichi per il contenzioso dell'Ente ;

RITENUTO altresì che i contributi unificati e le spese di notifica saranno anticipati dal Comune di Milazzo e liquidati direttamente mediante versamenti presso l'Agenzia delle Entrate (modello F23) e successivamente rimborsati dalla gestione di liquidazione, poiché spese obbligatorie per poter presentare costituzione in giudizio da sostenere immediatamente e tenuto conto dell' attuale mancanza di liquidità nelle casse dell'OSL;

DELIBERA

- di affidare la difesa dell'Ente nel contenzioso di cui in premessa, all'Avvocato Gianpiero Picciolo;
- con separato atto è sottoscritta apposita convenzione con il sopradetto legale che fa parte integrante della presente delibera;
- di fissare il compenso in via negoziale per la somma forfettaria di € 800,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA a valere sugli oneri di liquidazione;
- i contributi unificati ed i contributi forfettari di Cassazione ed i relativi diritti di cancelleria saranno anticipati dal Comune di Milazzo e liquidati direttamente mediante versamenti presso l'Agenzia delle Entrate (modello F23) e successivamente rimborsati dalla gestione di liquidazione, poiché spese

Lu

obbligatorie per poter presentare costituzione in giudizio da sostenere immediatamente e tenuto conto della attuale mancanza di liquidità nelle casse dell'OSL;

- dichiarare la presente immediatamente esecutiva

- l'effetto della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, co. 6, del D.P.R. 2408.1993 n. 378, all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco ;

Tal deliberazione verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale:

- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Alle ore 20,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente Dott.ssa Giulia Rosa


I Componenti Dott.ssa Anna De Salvo

Dott. Filippo Donato



Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Giuseppa Mezzasalma





Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno il giorno del mese di in Milazzo nella Casa Comunale.
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 cod. civ.

TRA

L'Organo Straordinario di liquidazione in persona del Presidente Dr.ssa Giulia Rosa domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Milazzo Via Vittorio Emanuele n.55, Partita I.V.A 00532990827, in nome e per conto del quale agisce,

E
l'Avvocato del foro di con studio legale in C.F.: Partita
I.V.A. con polizza R.C. professionale n. stipulata
con sede via n. .

PREMESSO

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. del si è deciso di ricorrere in avverso la sentenza indicata in delibera e si è proceduto all'individuazione e nomina dell'avvocato, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato;

Che, altresì, con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema del presente disciplinare e, determinato l'importo del corrispettivo da corrispondere al legale incaricato

CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio innanzi alla per il ricorso indicato in delibera;

L'avvocato si impegna:

- a) ad indicare il valore della causa;
- b) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

- c) di aggiornare per iscritto costantemente l'OSL sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- d) di rendere per iscritto alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato un parere all'OSL in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- e) di esprimere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale,
- f) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, determinato in conformità a quanto indicato in delibera, è pari ad €. oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e spese vive di notifica dell'appello e di iscrizione a ruolo (contributo unificato).

Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

Tale corrispettivo è onnicomprensivo per l'intero giudizio.

L'Organo Straordinario di liquidazione resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

Qualora richiesto, al fine di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale si impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati.

L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Dichiara, inoltre, che non ha in corso, o di non avere avuto vertenze contro il Comune di Milazzo a difesa delle ragioni proprie o di terzi.

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 "Legge anticorruzione", di non avere relazioni di parentela o affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del cod. civ..

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e possedere i requisiti previsti

dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'OSL committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'OSL, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi, nei limiti previsti dal presente disciplinare.

L'OSL ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

L'OSL si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite degli uffici Comunali deputati al Contenzioso, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa richiesti dal legale.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

L'OSL, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs n.196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e assicura che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed al Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n.131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'OSL

IL PROFESSIONISTA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 10/07/17 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
